



TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 700 CPC

e contestuale RICORSO EX ART. 414 CPC

RITO LAVORO

Promosso da:

ELENA PASINI (CF PSNLNE68H66L781R) rapp.ta e difesa dall'avv.
Alessio Veggiari (C.F. *VGGLSS71B25L781L*) – che autorizza la
cancelleria ad effettuare eventuali comunicazioni ex art. 136 cpc, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata
certificata@pec.studioveggiari.it oppure al numero di fax 044280141 –
con domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 16 sexies D.
Lg. 179/12, all'indirizzo certificata@pec.studioveggiari.it, come da
procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia
informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il
presente ricorso

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 70;
- **UFFICIO SCOLASTICO DEL VENETO - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VERONA** (c.f. 80011240233), in persona del dirigente pro tempore, con sede in Verona, Viale dei Caduti del Lavoro n. 3;

- UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DEL VENETO, (c.f. 80015150271) in persona del dirigente p.t, con sede in Venezia, Riva de Biasio S. Croce 1299.

nei confronti

di tutti i docenti risultanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Verona per gli anni scolastici 2014/2017, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

IN PUNTO: inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Verona per il triennio 2014/2017, classe di concorso EEEE-primaria Posto Comune, alla posizione corrispondente al punteggio di 157 punti.

Premesso che:

1 – Nell'anno scolastico 1985/1986 la dott.ssa Elena Pasini conseguiva, presso l'Istituto "Liceo Scientifico Statale A.M.Roveggio" di Cologna Veneta (VR), il diploma di maturità magistrale (all. n. 1);

2 - Dopo aver conseguito in data 9/3/2007 la laurea in scienze delle attività motorie e sportive presso l'Università degli Studi di Verona (all. n. 2) ed aver svolto altri lavori al di fuori dell'ambito dell'insegnamento, in particolare come Ispettore di Polizia di Stato negli anni 1989-2002 (all. n. 3), la ricorrente cominciava a lavorare in qualità di insegnante nella scuola primaria, dapprima in private paritarie e successivamente con contratti a tempo determinato presso alcune scuole pubbliche della provincia di Verona, che si specificano di seguito:

- 01/09/2002-31/8/2003: Istituto "Farina" C.so A. De Gasperi n. 16 Caldiero (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;

- 01/09/2003-31/8/2004: Istituto “Farina” C.so A. De Gasperi n. 16 Caldiero (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;
- 01/09/2004-31/8/2005: Istituto “Farina” C.so A. De Gasperi n. 16 Caldiero (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;
- 01/09/2005-31/8/2006: Istituto “Farina” C.so A. De Gasperi n. 16 Caldiero (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;
- 01/09/2006-31/8/2007: Istituto “Farina” C.so A. De Gasperi n. 16 Caldiero (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;
- 13/12/2007-30/6/2008: Istituto Comprensivo Caldiero, Via Conti da Prato 9, Caldiero (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;
- 13/09/2008-30/6/2009: Istituto Comprensivo Soave, Viale della Vittoria, 93 Soave (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;
- 16/09/2009-30/8/2010: Istituto Comprensivo Soave, Viale della Vittoria, 93 Soave (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;
- 17/09/2010-30/6/2011: Istituto Comprensivo Caldiero, Via Conti da Prato 9, Caldiero (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;
- 26/09/2011-30/6/2012: Istituto Comprensivo Caldiero, Via Conti da Prato 9, Caldiero (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;

- 13/12/2012-30/6/2013: Istituto Comprensivo Caldiero, Via Conti da Prato 9, Caldiero (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;
- 18/09/2013-30/6/2014: Istituto Comprensivo Caldiero, Via Conti da Prato 9, Caldiero (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;
- 18/09/2014-16/11/2014: Istituto Comprensivo Caldiero, Via Conti da Prato 9, Caldiero (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;
- 17/11/2014-30/6/2015: Istituto Comprensivo Colognola (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;
- 17/09/2015-30/6/2016: Istituto Comprensivo Colognola (VR) – punteggio da caricare sulla classe di concorso EEEE;

3 - Ad oggi e fino al 30/06/2017 la ricorrente è impiegata come insegnante di scuola primaria (con impiego settimanale di 24 ore) presso la scuola primaria di Belfiore – I.C. Caldiero.

4 - Ai sensi dell'art. 53 R.D del 06/05/1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 del d.l. 16/04/1997 n. 297 (cfr. doc. 2), il diploma magistrale è titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia;

5 - Detto requisito è stato confermato anche con parere del Consiglio di stato n. 4929 del 2012, che ha riconosciuto valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002: “prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e

quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.”

6 - Da ciò ne consegue che, i diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/2002, sono abilitati all'insegnamento sia nelle scuole per l'infanzia sia nelle scuole primarie.

7 - Si precisa, infatti che, soltanto dopo l'anno 2002 veniva introdotto l'obbligo della formazione universitaria specifica per gli insegnanti della scuola materna e elementare.

8 - Il parere del consiglio di stato è stato poi accolto e recepito dal D.p.r. 25 marzo 2014.

9 - Ciononostante, il valore abilitante di detto diploma non è stato riconosciuto dal D.M 235/2014.

10 - Da ciò ne è conseguito che il diploma magistrale non è stato ritenuto titolo di accesso valido al fine dell'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle quali il MIUR attinge sia per l'assegnazione di contratti a tempo determinato, sia di ruolo.

11 - La dott.ssa Pasini inviava apposita domanda di inserimento GAE all'USP di VERONA con raccomandata AR in data 7/5/2014 che rimaneva priva di riscontro (all. n. 4).

12 - Nella domanda indicata al punto che precede la dott.ssa Pasini indicava, alle pagg. 6-10 solamente gli ultimi tre anni di servizio (così come indicato nelle istruzioni e come consentito dagli spazi previsti dalla modulistica).

13 - In data 11/8/2014 la dott.ssa Pasini presentava reclamo avverso l'esclusione GAE (all. n. 5).

14 - La dott.ssa Pasini inviava nuovamente apposita domanda di inserimento GAE a pieno titolo all'USP di VERONA con raccomandata AR in data 18/6/2015 (all. n. 6).

15 - Nella domanda indicata al punto che precede la dott.ssa Pasini indicava in maniera completa i titoli relativi ai punteggi da caricare in graduatoria EEEE e allegava inoltre certificazione di verifica dei punteggi redatta dal dirigente dell'IC Caldiero

16 - In data 3/8/2015 la dott.ssa Pasini presentava diffida ad adempiere in relazione alla domanda di ammissione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla legge 107/2015 e al DDG 767/2015 (all. n. 6/B).

17 - In ogni caso, anche la dott.ssa Pasini che, in forza dei predetti riferimenti normativi, aveva conseguito un titolo valido e abilitante, si vedeva esclusa dalle GAE.

18 - Attesa la palese illegittimità della norma, la dott.ssa Pasini esclusa dalle suddette graduatorie, ricorreva dapprima al TAR (TAR LAZIO – ROMA sez. III Bis sentenza n. 07855/2014) e successivamente al Consiglio di Stato, il quale si pronunciava con decreto n. 03421/2015 del 30/07/2015), accoglieva l'istanza e per l'effetto disponeva l'inserimento degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo (all. n. 7).

19 - Con ordinanza n. 3901/2015 del 31/8/2015 il Consiglio di Stato accoglieva l'istanza cautelare proposta dagli appellanti (tra cui la dott.ssa Pasini) disponendo l'iscrizione degli stessi nelle cc.dd. graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 296 del 2006, art. 1 comma 605 (all. n. 8).

20 - La odierna ricorrente promuoveva infine ricorso in ottemperanza avanti il Consiglio di Stato per la corretta esecuzione dell'ordinanza n. 3901/2015 sopra richiamata.

21 - L'istanza veniva accolta con ordinanza del 3/12/2015 e, per l'effetto, veniva disposta l'iscrizione dei ricorrenti (tra cui la dott.ssa Pasini) nelle graduatorie di rispettivo interesse senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito (all. n. 9).

22 - Con decreto n. 7486/C.07.c del 16/9/2015 a firma del Dirigente dott. Stefano Quaglia si provvedeva all'inserimento, con riserva, nelle Graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola dell'infanzia e scuola primaria di alcuni candidati tra cui l'odierna ricorrente (all. n. 9/B).

23 - La dott.ssa Pasini veniva inserita con le seguenti indicazioni:

PASINI ELENA nata il 29/06/1968 - Prov. V - graduatoria EEEE – Titolo acc. 13 – Serv 36 - Tit. cult. 0- Totale punti 49 (cfr. doc. 9/B).

24 - In data 16/9/2015 la dott.ssa Pasini presentava apposita richiesta di rettifica per i seguenti dati:

1) data di nascita 26/6/1968 a VR (anziché 29/6/1968 come riportato in decreto);

2) punteggio attribuito 157 (anziché 49 come riportato in decreto) così come risultante dal Prot. N. 4653/B2 dell'IC di Caldiero a firma del Dirigente e dalle domande di inserimento A/R del 11/6/2015 (all. n. 10-11).

25 - La suddetta richiesta di rettifica veniva nuovamente proposta a mezzo raccomandata A/R in data 16/9/2015 (all. n. 12).

26 - Con rettifica al decreto di inserimento GAE n. 7486 del 16/9/2015 in data 29/9/2015 a firma del Dirigente dott. Stefano Quaglia veniva corretta solamente l'indicazione della data di nascita della docente Pasini Elena rimanendo invariato il punteggio (all. n. 13).

27 - Con Decreto del Consiglio di Stato N. 00500/2016 REG. PROV.CAU. N 02465/2015 REG.RIC. del febbraio 2016 in accoglimento del ricorso RG n 2465/2016, proposto, tra gli altri dalla dott. Elena Pasini, per l'esecuzione delle ordinanze n.5490 del 03.12.2015 e 31.08.2015 n. 3901 VI Sezione, ordinava l'inserimento degli istanti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (e di conseguenza nella I fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto) con piena efficacia ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato non disciplinate dalla L. 107 del 2015 (all. n. 14).

28 - Nonostante la dott.ssa Elena Pasini avesse conseguito e maturato 157 punti al novembre 2014 come comprovato dal punteggio ufficiale riscontrabile sulla piattaforma MIUR Istanze On Line – Posizione Personale dott.ssa Elena Pasini nonché Certificato Dirigente Scolastico Prot. N. 4653/B2 del 17/11/2014 punteggio 157 (già inviato a mezzo raccomandata AR del 22/9/2015) la stessa non veniva inserita nella graduatoria stilata nel Decreto USP Verona, MIUR.AOOO USPVR.REGISTRO UFFICIALE (U). 0002013.09-03-2016 a firma Dirigente Reggente Stefano Quaglia (all. n. 15-16-17).

29 - Ritenuto che l'omissione di cui al puto che precede integri inottemperanza delle citate Ordinanze del Consiglio di Stato e

considerata la nomina quale commissario ad acta, nel caso di inottemperanza della p.a., della dott.ssa Dott.ssa Carmela Palumbo in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, interveniva con apposita istanza lo scrivente procuratore in data 4/4/2016 (all. n. 18).

30 - L'istanza di cui al punto che precede rimaneva priva di riscontro.

31 - In data 12/9/2016 veniva presentato formale reclamo dalla dott.ssa Pasini Elena con cui si chiedeva nuovamente la rettifica del punteggio ossia l'attribuzione di punti 157 anziché 49 (all. n. 19).

32 - Anche il reclamo di cui al punto che precede rimaneva privo di riscontro

33 - **Il punteggio spettante alla ricorrente, secondo i titoli e i servizi svolti è il seguente: CLASSE DI CONCORSO EEEE - PRIMARIA POSTO COMUNE PUNTEGGIO 157 PUNTI (punteggio che si evince dalla graduatoria di istituto allegata al presente ricorso).**

In diritto:

Alla luce dei disposti normativi richiamati, nonché della recente giurisprudenza non v'è dubbio alcuno circa l'esistenza in capo ai diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 di un titolo valido ed abilitante all'insegnamento sia nella scuola dell'infanzia sia nella scuola primaria.

Tali pronunce hanno efficacia erga omnes, come sancito dalla Suprema Corte con Sentenza n. 2734 del 1998: "Il principio dell'efficacia "inter

partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari.

Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), quali i provvedimenti determinativi di tariffe di servizi (nella specie, stabilite dalla Capitaneria di porto per il servizio rimorchiatori), determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attestante la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa”.

Da ciò ne consegue che sono illegittime, nonché contrarie al principio dell'economia processuale, le disposizioni del MIUR che riconoscono la possibilità di essere reinseriti in graduatoria solo ai docenti destinatari di un provvedimento giudiziale (sia esso sentenza o ordinanza cautelare).

Ed invero, in data 20/05/2015 il MIUR con nota protocollo n. 15457 chiariva che dovessero essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia (all. n. 20).

Il caso che ci occupa è eclatante poiché la ricorrente è già destinataria di Sentenze e/o ordinanze come richiesto dallo stesso

MIUR. Tuttavia la stessa è stata inserita per un mero errore materiale con punteggio di 49 anziché di 157 (sic!).

La dott.ssa Pasini inviava domanda di inserimento in GAE:

- in data 7/5/2014 con erronea indicazione dei titoli di servizio (conformemente alle istruzioni di compilazione ed agli spazi previsti dalla modulistica la dott.ssa Pasini inseriva solamente gli ultimi tre anni di servizio).

- in data 22/6/2015 provvedeva a presentare nuovamente domanda di inserimento in GAE a pieno titolo. Nella domanda la dott.ssa Pasini indicava in maniera completa i titoli relativi ai punteggi da caricare in graduatoria EEEE e allegava inoltre certificazione punteggi redatta dal dirigente dell'IC Caldiero.

Pur avendo inviato e precisato in diverse occasioni il punteggio maturato, la dott.ssa Pasini si vedeva riconosciuto nei Decreti emanati dall'USP e allegati al presente atto il punteggio riconosciuto sulla base della prima domanda del 2014.

A nulla valevano le raccomandate AR inviate con richiesta di rettifica oltre che l'istanza a firma del sottoscritto procuratore.

Si precisa inoltre che il punteggio riconosciuto è basato sulla domanda presentata nel 2014, domanda rigettata poiché la dott.ssa Pasini al tempo non era nelle condizioni della sopra richiamata nota MIUR del 20/5/2015.

Una volta ottenuta apposita ordinanza cautelare invece la dott.ssa Pasini inviava apposita domanda completa dei titoli e sulla base della quale avrebbe dovuto essere assegnato un punteggio di 157.

Con il presente ricorso si chiede il riconoscimento di tale

punteggio (157) maturato correttamente negli anni di servizio e peraltro riconosciuto dallo stesso MIUR nella sezione “ISTANZE ON LINE”.

Si sottolinea inoltre come, successivamente al giugno 2016, siano state inserite numerose immissioni relative a destinatari di ordinanze cautelari del Consiglio di Stato emanate successivamente all’agosto 2016. Tutti i destinatari immessi in GAE non risultavano aver presentato domanda nel 2014 ma solamente a ridosso della vertenza (oltre il danno la beffa).

* * * * *

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Fumus boni juris

La recente pronuncia del Consiglio di Stato è chiara:

“Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.” (...) Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo

per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.”

Pertanto, è evidente che gli appellanti hanno diritto a essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Inoltre, è palese che di fatto il MIUR riconosce (e non potrebbe fare altrimenti) e applica la Sentenza del Consiglio di Stato, tanto che nei relativi comunicati l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha riconosciuto il diritto all'inserimento in graduatoria dei destinatari di un provvedimento cautelare e/o di una Sentenza.

Ne consegue che, avendo la ricorrente ottenuto un provvedimento cautelare, ciò gli ha permesso di inoltrare la richiesta di inserimento corredata dei titoli e servizi (ossia la richiesta raccomandata AR 11/6/2015) e, sulla base della stessa, corredata da un punteggio di 157 la dott.ssa Pasini avrebbe dovuto essere correttamente inserita.

Tuttavia numerose sono le pronunce e le continue richieste di inserimento (basate su domande presentate nel 2015 o nel 2016), domande che, in forza di un punteggio superiore ai 49 punti erroneamente assegnati alla dott.ssa Pasini vedono leso il diritto della stessa (all. n. 21).

E' pertanto, necessario che il Tribunale adito si pronunci, quanto all'istanza cautelare, entro l'estate 2017.

Periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza determinerebbe un grave ed irreparabile danno, atteso che dette graduatorie hanno valenza triennale per gli anni scolastici 2014/2017.

La ricorrente si vedrebbe preclusa ogni possibilità (anche potenziale) di essere chiamata per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Ciò determinerebbe un danno certamente economico, oltre che sotto il profilo personale.

Ed invero, a partire dal mese di giugno 2017 ci saranno le immissioni in ruolo utili per il prossimo anno scolastico e si concluderanno entro la fine del mese di agosto 2017. Essendo inserita in GAE con un punteggio di 49 (assai inferiore al punteggio di 157 regolarmente ottenuto), la ricorrente non potrà beneficiare di questa opportunità.

Qualora, non venisse emesso il provvedimento cautelare richiesto, ossia l'ammissione nella graduatoria citata con il punteggio di 157, anche in caso di accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe definitivamente esclusa dall'assegnazione.

Si rileva, inoltre, che è tra i progetti dell'attuale Governo quello di eliminare in via definitiva le graduatorie ad esaurimento. Si veda a tal fine il progetto di Legge di riforma della scuola, al vaglio del Parlamento italiano Atto Camera n. 2994, il quale tra i vari obiettivi, prevede che “a decorrere dal primo settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”. Tanto premesso, appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del

fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe, qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

* * * * *

Tanto sopra esposto e richiamato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE

In via principale: Accertato, in via di cognizione sommaria per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Ambito territoriale Provincia di Verona per il triennio 2014/2017, classe di concorso EEEE - PRIMARIA POSTO COMUNE, alla posizione corrispondente al punteggio di 157 punti (anziché 49) disporre, INAUDITA ALTERA PARTE, e/o previa comparizione delle parti, la correzione della posizione attribuita alla dott.ssa Pasini corrispondente al punteggio di 157 punti (anziché 49) con la modalità che sarà ritenuta più opportuna;

In via subordinata: Accertato, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Ambito territoriale Provincia di Verona, previa disapplicazione del D.M 235/2014, disporre, INAUDITA ALTERA PARTE, e/o previa comparizione delle parti, l'inserimento (con la modalità che sarà ritenuta più opportuna) con riserva della dott.ssa Elena Pasini nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Verona per il triennio 2014/2017, classe

di concorso EEEE - PRIMARIA POSTO COMUNE, alla posizione corrispondente al punteggio di 157 punti (anziché 49) o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa;

- NEL MERITO:

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., Voglia disporre la comparizione delle parti avanti a sé, fissando contestualmente udienza di discussione della presente causa, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale:

Accertato, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Ambito territoriale Provincia di Verona per il triennio 2014/2017, classe di concorso EEEE - PRIMARIA POSTO COMUNE, alla posizione corrispondente al punteggio di 157 punti (anziché 49) disporre la correzione della posizione attribuita alla dott.ssa Pasini corrispondente al punteggio di 157 punti (anziché 49) con la modalità che sarà ritenuta più opportuna

In via subordinata:

Accertato il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserva nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso EEEE – PRIMARIA POSTO COMUNE della provincia di Verona, valida per il triennio scolastico 2014/2017, alla posizione corrispondente al punto di 157 punti (anziché 49) o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa e per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico per il veneto - Ambito territoriale Provincia di Verona di

adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nella graduatoria di istituto, con il punteggio a lei spettante.

Il tutto con integrale rifusione del compenso, rimb. forf. 15% oltre iva e c.p.a se dovute.

In via istruttoria:

= Si producono:

Si allegano i seguenti documenti:

All. 1 – Certificato di maturità conseguito nell'anno 1985/86;

All. 2 – Attestato Università degli Studi di Verona;

All. 3 – Foglio di congedo Polizia di Stato;

All. 4 – Domanda di inserimento GAE all'Usp di Verona inviata in data 07/05/2014;

All. 5 – Reclamo avverso l'esclusione al GAE inviata in data 11/08/2014;

All. 6 – Domanda di inserimento GAE all'Usp di Verona inviata in data 18/06/2015;

All. 6/B – Domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato inviata in data 03/08/2015;

All. 7 – Decreto Consiglio di Stato n. 03421/2015 del 30/07/2015;

All. 8 – Ordinanza Consiglio di Stato n. 03901/2015 del 31/08/2015;

All. 9 – Ordinanza Consiglio di Stato n. 5490/2015 del 03/12/2015;

All. 9/B – Decreto prot. N. 7486/C. del 16/09/2015;

All. 10 – Rettifica inserimento del 16/09/2015;

All. 11 – Certificazione esattezza punteggio a firma della Dott.ssa Sonia Gottin;

All. 12 – Richiesta di rettifica inviata con raccomandata in data 16/09/2015;

All. 13 – Rettifica al decreto di inserimento, prot. 7949/C.07.c del 29/09/2015;

All. 14 – Decreto n. 02465/2015 del 15/02/2016;

All. 15 – Decreto a firma del Dott. Stefano Quaglia;

All. 16 – Punteggio riportato sul sito della pubblica istruzione;

All. 17 – Certificazione esattezza punteggio a firma della Dott.ssa Sonia Gottin;

All. 18 – Missiva Avv. Veggiari del 04 aprile 2016;

All. 19 – Reclamo presentato in data 12 settembre 2016;

All. 20 – Nota protocollo n. 15457 del 20/05/2015;

All. 21 – Estratto sito M.I.U.R.

= Si chiede, senza alcuna inversione del rispettivo onere della prova, di poter provare per testi e mediante interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società convenuta le circostanze articolate nella parte narrativa del presente ricorso da intendersi in questa sede integralmente ritrascritte premessa la rituale formula “Vero che”.

Si chiede sin d’ora di essere abilitati a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente dedotti o ammessi con riserva di ogni eccezione.

Si indicano sin d’ora a testi, tanto a prova diretta quanto contraria - con riserva d’altri – sigg.ri Sonia Gottin; Favente Concetta; Silvana Rago.

Si dichiara che il valore del presente procedimento, ex art. 14 DPR 115/2002, è indeterminabile e, ai fini dell’esenzione del contributo unificato, la dott.ssa Pasini Elena dichiara di essere titolare di un reddito imponibile annuo non superiore ad € 34.585,23 (come da allegata autocertificazione).

Con osservanza.

Verona, 31 marzo 2017

avv. Alessio Veggiari

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica dell'atto introduttivo del sopra citato ricorso

PREMESSO CHE:

- il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento, previa disapplicazione del D.M 235/2014, della dott.ssa Elena Pasini nelle graduatorie ad esaurimento del triennio 2014/2017, classe di concorso scuola primaria dell'U.S.R per il Veneto, Ambito territoriale della Provincia di Verona con punteggio di 157 (anziché 49 precedentemente indicato) - ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

RILEVATO CHE

- La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "Le modalità con cui

siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 3286/2006; C. 4319/2003).”

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R (www.istruzioneeverona.it), sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso

VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR Ufficio scolastico regionale per il Veneto, UFFICIO VII, Ambito Territoriale della provincia di Verona mediante pubblicazione sul sito www.istruzioneeverona.it;
- quanto al MIUR, all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto e U.S.R Ambito territoriale della Provincia di Verona mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede di competenza;

Con osservanza.

Avv. Alessio Veggiari